

## IVA

### ***Quale sanzione per la ritardata emissione di una fattura?***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Per le fatture differite il **termine di “spedizione”** (emissione) delle fatture con trasmissione al sistema di interscambio è il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione; per le fatture immediate il termine di emissione è di **12 giorni** dall’effettuazione, determinata ai sensi dell’[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#).

Le **fatture differite** sono quelle fatture che a norma dell’[articolo 21, comma 4, lettera a\), D.P.R. 633/1972](#), sono emesse **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione**, con riferimento alle cessioni di beni, la cui consegna o spedizione **risulta da documento di trasporto** o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.

Tali fatture differite saranno identificate con un codice proprio di **“Tipo documento” TD24**, con l’utilizzo delle **specifiche tecniche versione 1.6**, obbligatorie dal 1° gennaio 2021 ma facoltative dal 1° ottobre 2020.

Il documento è destinato alla controparte contrattuale ed è funzionale all’esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (si pensi alla detrazione dell’Iva o alla deducibilità dei costi da parte del cessionario/committente). In questo periodo di emergenza sanitaria, l’emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi, pertanto **non sono stati modificati i termini di emissione** ([circolare 8/E/2020](#), **paragrafo 1.7**).

Il termine di emissione della fattura **non ricade** neanche tra i versamenti e gli adempimenti previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che **possono essere rinviati al primo giorno lavorativo successivo** quando cadono di sabato o giorno festivo, di cui all’[articolo 7, lettera h\), D.L. 70/2011](#), come confermato dalla [risposta n. 129/E del 14 maggio 2020](#). Detta disposizione, infatti, riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, mentre la fattura (analogica o elettronica), è destinata alla controparte contrattuale, affinché quest’ultima possa esercitare alcuni diritti

fiscalmente riconosciuti (detrazione dell'IVA e deduzione del costo).

La **mancata o tardiva emissione della fattura** nei termini previsti, derivante anche dalla non tempestiva trasmissione allo Sdl, è **sanzionata** secondo i primi commi dell'[articolo 6 D.Lgs. 471/1997](#), ossia, per ciascuna violazione:

- chi viola gli obblighi inerenti alla **documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'Iva** ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa **fra il 90 e il 180%** dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura **da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo** (primo comma);
- il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni **non imponibili, esenti, non soggette** a Iva o soggette all'inversione contabile di cui agli [articoli 17 e 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972](#), è punito con **sanzione amministrativa compresa tra il 5 ed il 10%** dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, **quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito** si applica la **sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000** (secondo comma);
- se le violazioni consistono nella **mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto** ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso **pari al 100%** dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se **non constano omesse annotazioni**, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con **sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000** (comma 3).

Nei casi di sanzione espressa in percentuale (commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis) la sanzione **non può essere inferiore a 500 euro**. Nel caso di violazione di più obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta.

Il **ravvedimento operoso** di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#), permette di regolarizzare la tardiva emissione di fattura con il versamento di sanzioni ridotte nella misura, ad esempio, di:

- **1/9 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, **avviene entro 90 giorni** dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso

(lettera a-bis del primo comma);

- ad **un 1/8 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il termine per la presentazione della dichiarazione** relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (lettera b del primo comma).